

AMBITO TERRITORIALE PR4

REGOLAMENTO

DEGLI

UNGULATI

(CAPRIOLO-CINGHIALE -DAINO)

- *Approvato dal Consiglio Direttivo in data 14/12/2021 e in data 10/02/2022*
- *Approvato dall'Assemblea Generale in data 21/12/2021 e in data 28/02/2022*
- *Parere di conformità della Regione Prot. 0249862.U del 10/03/2022*

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI UNGULATI CAPRIOLO-CINGHIALE-DAINO

ART. 1 – FINALITA'

Il presente Regolamento ha validità riferita al Piano Faunistico Venatorio Regionale (P.F.V.R.), disciplina la gestione faunistico-venatoria degli ungulati escluso il cervo all'interno dell'ATC PR4 recependo quanto previsto dalla Legge 157/92, dalla Legge Regionale 8/94 e successive modifiche apportate con L.R. 27 luglio 2007 n° 16, dal R.R. n° 1 del 27 maggio 2008 "regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna", e dallo Statuto dell'ATC PR4 di cui costituisce parte integrante. Il fine deve essere quello di raggiungere e mantenere sul territorio di competenza, una presenza della specie compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente, della sicurezza stradale e dalle norme sanitarie.

ART. 2 – ORGANI DI GESTIONE

1) Il Consiglio Direttivo, è l'organo di gestione che si avvale delle seguenti figure tecniche dallo stesso nominate:

- a) Commissione Tecnica con compiti, funzioni, formazione e durata dell'incarico come previsti dall'art. 4 comma 7 del R.R. per la gestione degli ungulati nr. 01 del 27 maggio 2008;
- b) Responsabile e fino a tre (3) Vice responsabili per ogni distretto in possesso delle qualifiche previste dall'art. 2 del R.R. nr. 1/2008. Tale figura deve essere in possesso dei requisiti previsti al comma 2 dell'art. 4 e assicurare gli adempimenti previsti dal comma 3 del suddetto regolamento;
- c) Un referente per i rilevamenti biometrici;
- d) Un referente per il recupero dei capi feriti.

2) Procedure di nomina dei responsabili

- a) I Soci Selecontrollori riuniti in assemblea, indicano al C.D., una rosa di nominativi di potenziali responsabili che abbiano dichiarato la propria disponibilità e posseggano i requisiti previsti dal R.R. N. 1/2008. Allo stesso modo indicano una rosa di nominativi di potenziali responsabili dei rilevamenti biometrici e di recuperatori di capi feriti. Il C.D. sulla scorta delle indicazioni scaturite dall'assemblea dei selecontrollori, comunque da ritenersi non vincolanti al fine delle proprie deliberazioni, nominerà il Responsabile di Distretto e i relativi vice dallo stesso proposti in assemblea così come il Referente dei Misuratori Biometrici ed il Referente per il recupero dei capi feriti. Dette figure non potranno essere riconfermate per più di due (2) mandati di cinque (5) anni cadauno.
- b) **Commissione ungulati (capriolo cinghiale e daino)** – Non avrà compiti deliberanti nei confronti dell'Assemblea dei cacciatori di selezione e sarà composta: da un coordinatore consigliere nominato dal C.D., che presiede la commissione stessa con funzione di referente, dai Responsabili dei Distretti, dal Referente per i rilevamenti biometrici e dal Tecnico Faunistico. Le figure sopra citate restano in carica per la durata di un (1) anno rinnovabili fino a scadenza, previa segnalazione della commissione e sempre comunque su deliberazione del C.D..
- c) La commissione di cui alla lettera b), non potrà prevaricare le funzioni deliberative del

ART. 3 – NORME DI PROPOSTA DI NOMINA

1. Hanno diritto a partecipare all'assemblea, con diritto di voto, tutti i selecontrollori iscritti all'ATC nell'annata venatoria antecedente, tranne i cacciatori in mobilità.
2. Possono essere votati tutti i selecontrollori con le qualifiche specificate nell'art. 02 organi di gestione, gli iscritti con almeno tre (3) anni di esperienza di caccia di selezione in ATC PR4 e comunque con i requisiti previsti dalla vigente legge Regionale. La proposta di nomina delle figure previste (capo distretto con i relativi vice, rilevamenti biometrici, recuperatore dei capi feriti) avviene su liste di candidati suddivisi per distretto di preferenza. Ogni selecontrollore abilitato al voto potrà disporre di un voto da esprimere a favore di un candidato per ogni distretto.
3. I Responsabili di distretto e le altre figure previste dalla normativa vigente saranno nominati dal Consiglio Direttivo conformemente a quanto previsto dal R.R. 1/2008 e all'art. 2 comma 2 lett. a) del regolamento stesso approvato dall'Assemblea.
Si precisa che l'indicazione ricevuta non vincola in nessun modo la scelta che il C.D. farà per la nomina delle figure preposte.
4. I Soci selecontrollori, con diritto di voto, saranno convocati tramite mail, o sms, o WhatsApp, e affissione presso la sede dell'ATC 15 giorni prima della data fissata per la riunione. Gli interessati, alle candidature, in possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire alla segreteria dell'ATC la propria candidatura, entro e non oltre il terzo giorno antecedente la data fissata per la votazione. Le candidature verranno esposte nella sede elettorale e saranno a disposizione degli interessati presso la segreteria dell'ATC.
5. La commissione elettorale verrà nominata dal Presidente dell'Assemblea dei selecontrollori; essa sarà formata da un Presidente e tre scrutatori di cui uno con compiti di segretario verbalizzante. Al termine delle operazioni di voto, si procederà allo spoglio delle schede.
In fase transitoria la commissione elettorale sarà formata da membri dell'uscente Gruppo di lavoro.

1) Compiti del Responsabile di Distretto

- a) Il Responsabile del Distretto, nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale del contributo dei suoi vice.
- b) E' compito della Commissione Tecnica provvedere all'aggiornamento tecnico di queste figure e al controllo del loro operato. Nel caso in cui giungano al C.D. segnalazioni dalle più disparate fonti, di inadempienza o mancanze gravi, verificata la veridicità di quanto sopra, il C.D. provvederà ad emettere adeguati provvedimenti di ammonizione o di sostituzione.
- c) Al termine di ogni stagione venatoria la Commissione ungulati (capriolo cinghiale e daino) propone al Consiglio Direttivo dell'ATC le eventuali modifiche al presente regolamento.
- d) Il Responsabile del distretto dovrà presentare ogni anno al C.D. una relazione consuntiva.
- e) Il Responsabile del distretto ha comunque tutti i compiti e doveri previsti ed elencati

nel R.R. 1/2008 e dalla L.R. 8/94 e s.m.

2) **Compiti dei Vice Responsabili dei distretti**

Collaborare con il Responsabile del Distretto e la Commissione Tecnica per l'applicazione e l'adempimento dei compiti previsti dal R.R. n°1 del 27 maggio 2008 ed in particolare:

a) **Attività di censimento e gestionali;**

1. Individuazione dei punti di osservazione per le attività di censimento.
2. Coordinamento del personale di censimento.
3. Individuazione dei punti più idonei all'osservazione e all'eventuale prelievo nonché segnalazione delle abitudini locali degli animali.
4. Raccolta e verifica dei dati di censimento per ogni turno di osservazione.
5. Invio dei dati organizzati per Distretto di censimento alla Commissione Tecnica.

b) **Miglioramenti ambientali;**

1. Individuazione delle tipologie ambientali di interesse faunistico secondo le modalità indicate dalla Commissione Tecnica.
2. Organizzazione degli interventi di miglioramento ambientale.
3. Organizzazione degli interventi di prevenzione danni.

3) **Compiti del Responsabile dei Misuratori Biometrici**

a) **Norme generali**

Tale figura ha il compito di gestire il personale abilitato ai rilevamenti biometrici, creando un calendario per le turnazioni, inoltre ha il compito di gestire il punto di raccolta verificando il buon funzionamento della cella e la presenza di tutto il materiale occorrente ai misuratori per poter espletare la loro funzione al meglio, detta figura ha anche il compito di vigilare sulla corretta gestione delle schede, della loro compilazione e dell'effettivo rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa per la figura del misuratore biometrico e per la compilazione delle schede.

b) **compiti misuratore biometrico**

- nella sua funzione il misuratore biometrico di turno è colui che certifica tutte le caratteristiche dell'abbattimento che è stato eseguito;
- la scheda biometrica è un documento ufficiale che viene messo a disposizione dell'Amministrazione Provinciale;
- il misuratore biometrico deve attenersi a quelle che sono le disposizioni che rientrano nel campo delle regole fissate dalla legge e dal Regolamento Regionale oltre che alle disposizioni impartite dal Tecnico Faunistico dell'ATC PR4 nella compilazione delle schede biometriche;
- la scheda deve essere compilata in tutte le sue parti con le effettive misure.
- l'eventuale errore di sesso, di classe, va evidenziato nella scheda biometrica così come devono essere sempre inseriti distretto, parcella, numero identificativo, ovvero compilare integralmente la scheda, (escluso eventualmente i tre elementi di cui al punto precedente) che rimane a disposizione dell'ATC e della Regione;
- non possono essere oggetto di redazione della scheda da parte del misuratore biometrico di turno i capi già privi di pelo e di quelle che sono le caratteristiche tipiche per potere effettuare il rilevamento biometrico anche se le misure sono state prese, in precedenza, da un misuratore biometrico abilitato; In questo caso il misuratore biometrico di turno, nella scheda, non inserisce le misure e compila la scheda annotando che le misure non sono state prese in quanto il capo non si presentava integro o solo eviscerato per un intervento, non autorizzato, compiuto da altre persone. In questo caso il misuratore biometrico di

turno ha l'obbligo di avvisare il responsabile delle misure biometriche dell'ATC della circostanza.

- Il misuratore biometrico è responsabile diretto di quello che è il documento che viene redatto (scheda biometrica) e come tale ha il dovere di redigere la scheda secondo le regole previste dalla legge e riferire, sulla scheda, tutte le misure e compilarla integralmente salvo quanto previsto al punto precedente. Può e deve, nell'apposito spazio della scheda, inserire tutte le osservazioni che ritiene possano essere di interesse.

4) Compiti del Responsabile dei Recuperi

Tale figura individuata ha il compito di gestire il connubio cane /recuperatori abilitati e di interfacciarsi con il responsabile del distretto ogni volta venga segnalato un ferimento, in maniera che questi possa contattare i cacciatori o i vice per far si che non vi sia disturbo durante la fase di recupero.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEI DISTRETTI DI GESTIONE

- 1 Il Consiglio Direttivo dell'ATC PR4, di concerto con la Commissione Tecnica, individua e propone alla Regione l'istituzione di uno o più distretti di gestione, in funzione della vocazionalità e degli obiettivi di presenza previsti dal Piano Faunistico Venatorio Regionale e dal programma annuale di gestione dello stesso per la specie capriolo, cinghiale e daino.
- 2 Tali distretti avranno dimensioni compatibili con le indicazioni previste dal R.R. n°1 del 27 maggio 2008 e potranno coincidere in tutto o in parte con quello per la caccia al cinghiale e altri ungulati previsti in gestione. Ogni distretto può essere suddiviso in più settori comprendenti parcelle contigue che facilitino la suddivisione dei compiti tra responsabile di distretto e i suoi vice.

ART. 5 – DISCIPLINA DEL PRELIEVO

1. Il Consiglio Direttivo fissa annualmente, su proposta della Commissione Tecnica, il numero e le modalità dei censimenti.
In relazione alla consistenza stimata, su parere dell'ISPRA e autorizzazione della Regione, la Commissione Tecnica organizza il prelievo diviso per sesso, classi di età e distretto di presenza.
Viene inoltre fissata l'eventuale quota da versare all'ATC per il prelievo in selezione del capriolo, cinghiale e del daino da parte dei cacciatori iscritti, quale contributo alle spese gestionali.
2. Nel rispetto del presente regolamento interno e delle normative vigenti in materia di prelievo in selezione, il Consiglio Direttivo dell'ATC PR4 con propria delibera, assegna agli iscritti, i capi autorizzati dalla Regione al prelievo.
Può inoltre deliberare di assegnare una quota di animali, max 12% fissandone il relativo costo di gestione e le modalità di accesso al prelievo, ai selecontrollori in mobilità che ne facciano richiesta entro i termini e i modi previsti dalla D.G.R. nr. 211 del 21/02/2011, dando comunque priorità agli iscritti all'ATC PR4.

3. Per tutti gli ungulati il contributo economico e la detrazione in punti per ogni singolo capo, compreso il costo medaglia, saranno deliberati annualmente dal C.D. prima dell'assegnazione.
4. La caccia di selezione viene esercitata in forma individuale con il sistema della posta e della cerca. Sono ammessi agli abbattimenti programmati in ciascun anno i selecontrollori iscritti all'ATC PR4 che nell'attività di gestione, abbiano partecipato nel medesimo anno, ad almeno il 50% delle uscite di censimento da punti fissi di osservazione, anche non consecutivi. Eventuali casi particolari verranno vagliati dalla C.T. e dal C.D. e sulla base della disponibilità di capi da prelevare, avranno l'opportunità di prelevare un solo capo e di classe prestabilita.
5. I selecontrollori che per tre (3) anni consecutivi non hanno rinnovato l'iscrizione all'ATC, verranno retrocessi in coda alla classifica con l'azzeramento del punteggio maturato sino a quel momento.
6. Al selecontrollore non è consentita l'attività di prelievo venatorio se lo stesso non è dotato di ottica adeguata (binocolo, lungo e telemetro per i distretti di pianura).
7. Il numero di punti acquisito determina la priorità nella scelta del capo da prelevare e la parcella dove effettuare il prelievo. A parità di punteggio, vige la regola dell'estrazione a sorte tramite l'utilizzo del programma random.
Se la quantità di animali autorizzati dal programma di prelievo dovesse risultare inferiore al numero dei selecontrollori che vi hanno diritto, l'assegnazione del capo, avverrà sulla base della graduatoria unica di merito.
8. L'ATC PR4 consente che alla parcella abbiano accesso più cacciatori purché vi sia un preventivo accordo con il responsabile di distretto/vice e gli altri afferenti.
Il coordinamento dell'accesso spetta sempre al responsabile/vice del distretto. Per ogni uscita di prelievo è fatto obbligo al selecontrollore di afferire ad una sola ed unica parcella per il capriolo e cinghiale, per il capriolo nel caso di più capi assegnati il selecontrollore potrà afferire a non più di due parcelle nell'arco della giornata.
Per il daino è consentito afferire a due parcelle attigue nei mesi di novembre e dicembre e ad una sola parcella nei restanti mesi di caccia consentita e di avere ottenuto il summenzionato permesso di accesso dal capo distretto o suo vice per non incorrere ad eventuali sanzioni comminate dal C.D. (vedi art. sanzioni del presente regolamento).
9. Quando appaia necessario al fine di completare il piano di abbattimento programmato, l'ATC PR4 può modificare nelle ultime due settimane l'assegnazione dei capi precedentemente stabilito.
E' data facoltà alla Commissione Tecnica di autorizzare, dietro richiesta scritta, il singolo cacciatore ad effettuare uno cambio di animale, purché lo stesso rientri nel piano di prelievo.
10. Ad ogni uscita il selecontrollore ha i seguenti obblighi:
 - I. Compilare in ogni sua parte il foglio contenuto nell'apposita bacheca di comunicazione di uscita/rientro all'ATC, le cui caratteristiche saranno definite insieme alla C.T.;
 - II. compilare l'apposito foglio nel libretto personale di controllo delle uscite di

comunicazione di uscita/rientro alla Regione. Tale foglio consta di due parti, **uscita e rientro**, stampato in triplice copia numerata.

L'uscita e il rientro vanno marcati ogni qualvolta si esce e si rientra quindi, anche nell'ambito dello stesso giorno se si fanno più uscite e rientri (vedi mattino e sera) vanno marcati, il non farlo è sanzionabile.

Ogni copia dovrà essere:

- a) **copia bianca** - introdotta nelle cassette predisposte nelle varie aree di caccia;
- b) **seconda copia** - messa in evidenza sul cruscotto dell'auto impiegata, prima di andare in prelievo;
- c) **l'altra copia** viene trattenuta dal Selecontrollore che sarà tenuto a consegnarla all'ATC in caso di richiesta, terminato il prelievo.

- 11 In caso di autorizzazione al prelievo di più di un cacciatore per parcella, gli stessi dovranno attenersi agli obblighi di sicurezza fissati dalla Commissione Tecnica, indicati al punto 9).
Inoltre il selecontrollore una volta giunto nella parcella assegnatagli, onde evitare danni agli agricoltori sia in prato che in carraia, dovrà parcheggiare l'auto in strada ottemperando allo stesso modo ad una più facile individuazione degli organi di controllo ed accrescendo in termini di propria ed altrui sicurezza la segnalazione della propria presenza.
- 12 Nell'apposito **tagliando di rientro** così come sulla scheda posta in bacheca di comunicazione all'ATC, il selecontrollore ha l'obbligo di dar conto dei colpi andati a bersaglio, degli eventuali colpi andati a vuoto e dei colpi distintamente uditi.
- 13 Nel caso di abbattimento del capo, si deve provvedere immediatamente all'applicazione del contrassegno numerato (fascetta) al tendine d'achille (arto posteriore) dello stesso, marcare l'abbattimento sul tesserino regionale della caccia controllata e avvisare il capo o Vice Responsabile di distretto dell'avvenuto prelievo.
- 14 Il capo abbattuto, deve obbligatoriamente essere presentato al centro di raccolta indicato dall'ATC PR4 in forma intera o nel caso in cui il capo venisse eviscerato all'esterno del centro le viscere vanno comunque portate al centro di raccolta, entro dodici (12) ore dall'abbattimento per la valutazione.
A tal fine è obbligatoria la redazione della prevista scheda biometrica da parte dell'addetto di turno al centro di raccolta.
Il cacciatore, anche se abilitato, non può avere la funzione di misuratore biometrico sul capo dal lui abbattuto, stessa cosa vale per l'accompagnatore. Si deve successivamente provvedere alla compilazione della scheda biometrica in tutte le sue parti.
- 15 Il capo abbattuto può essere prelevato dal centro di raccolta solo dopo, che sono state effettuate le misurazioni biometriche dal misuratore di turno. Ed inoltre dopo avere avuto anche l'autorizzazione da parte degli incaricati/o dell'ATC PR4 i quali, hanno facoltà di pretendere la consegna di qualsiasi parte dell'animale che ritengano utile alla valutazione dello stesso. E comunque il capo non può restare nella cella più di tre giorni dalla data dell'abbattimento.
- 16 Il Selecontrollore ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'ATC il cranio e mandibola dei maschi e la sola mandibola delle femmine degli animali abbattuti in forma pulita sbiancata e perfettamente asciutta tra il 01 aprile e il 15 aprile di ogni anno sia per il prelievo estivo che per il prelievo invernale, previa applicazione delle

penalità (vedi art. sanzioni). Lo stesso materiale sarà tenuto a disposizione dell'Amministrazione Regionale.

Una volta effettuata la verifica dei capi da parte dell'Amministrazione Regionale, il selecontrollore ha tempo due (2) mesi per ritirare i trofei, altresì l'ATC ne potrà disporre come meglio crede.

- 17 In caso di ferimento dell'animale, il selecontrollore ha l'obbligo di dare avviso, senza ritardo, al max entro un'ora al Responsabile del Distretto o al suo Vice e al referente per il recupero dei capi feriti.
Dopo il tiro è prevista un'attesa di 15 minuti nel caso di sospetto ferimento, occorre astenersi dall'inseguire o ricercare il capo, ma dopo avere individuato il punto in cui l'animale era al momento dello sparo, (anschuss) si contatta il referente per il recupero degli animali feriti (questo è un obbligo oltre che di legge anche morale).
- 18 In caso di mancato recupero dell'animale ferito sulla base del verbale rilasciato dal recuperatore, al selecontrollore potrà essere ritirato il materiale identificativo dell'animale assegnato dall'ATC e non potrà rivendicare l'assegnazione di altro animale in sostituzione.
- 19 In presenza di oggettive valutazioni derivanti da atteggiamenti contrari ai regolamenti, il C.D. potrà, in accordo con responsabili di distretto e vice, spostare i suddetti selecontrollori in altra area e parcella.
- 20 E' obbligatorio per i nuovi selecontrollori iscritti all'ATC PR4 e per chi riprende dopo tre (3) anni di interruzione, il certificato di taratura e il bersaglio originale per tutte le carabine che i selecontrollori intendono utilizzare, da portare in ATC per l'opportuna timbratura.
Lo stesso può essere richiesto dopo cinque (5) colpi non andati a segno. Fino alla presentazione e alla vidimazione dell'ATC il selecontrollore non può effettuare prelievi.
- 21 E' obbligatorio per i neo-abilitati essere accompagnati per il primo anno di azione venatoria a prescindere dal distretto in cui si effettua il prelievo.
- 22 L'accompagnatore durante l'attività di accompagnamento deve essere sempre disarmato.

ART. 6 – STESURA GRADUATORIA DI MERITO

PUNTEGGIO TOTALE = (+) residuo positivo anno precedente + accumulo censimento + opere di gestione
(-) detrazione per avvenuto prelievo o assegnazione del capo sulla base di quanto deliberato annualmente dal C.D. e di eventuali penalità applicate.

- Per l'assegnazione è obbligatorio la disponibilità del punteggio occorrente per la copertura della detrazione del punteggio in assegnazione e in abbattimento.

- In caso di abbattimento di capo più pregiato rispetto all'assegnazione, la detrazione sarà quella relativa al capo realmente prelevato.
Tale detrazione verrà maggiorata della penalità prevista per l'errore commesso (vedi tabella - errori di abbattimento).

ART. 7 – ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

L'assegnazione del punteggio avviene per i cacciatori iscritti all'ATC PR4 sulla base di una loro partecipazione alla gestione dell'ATC stesso, attraverso una graduatoria unica che viene annualmente chiusa entro il 30/04 (30 aprile) di ogni anno utilizzando la "tabella prestazioni" presente nel Regolamento Interno dell'ATC.

Il cacciatore che non dovesse essere in grado di prelevare il capo/i per ragioni motivate, deve consegnare il/i contrassegno/i all'ATC il quale provvederà alla riassegnazione sulla base della graduatoria di merito e nel rispetto delle quote di prelievo.

Al cacciatore rinunciatario non verrà rimborsato il contributo versato (economico e punti), mentre il selecontrollore riassegnatario dovrà versare la quota (contributo e/o punti) prevista e deliberata annualmente dal C.D.

Il selecontrollore ha l'obbligo di restituire la fascetta non utilizzata entro il 30/04 di ogni anno previa applicazione delle penalità (vedi art. sanzioni) in caso di mancata consegna.

Le eventuali prestazioni svolte dopo il 30/04 (30 aprile) di ogni anno, verranno individuate come **punteggio residuo attivo annata venatoria precedente** e verrà computato per la stagione successiva.

Viene premiato con l'assegnazione di **quattro (4) punti**, il selecontrollore che entro il terzo (3) anno compreso, di autorizzazione al prelievo, si è dotato di ottica personale adeguata per l'avvistamento (solo il lungo).

Eventuali ulteriori premialità o incentivi potranno essere proposti dalla commissione ungulati e deliberati dal C.D.

Sin dalla prima uscita il selecontrollore (iscritto e mobilità) è obbligato a munirsi di ottica di avvistamento (binocolo).

ART. 8 – SANZIONI

Per quanto riguarda le sanzioni oltre a fare riferimento alla tabella sotto riportata del presente regolamento ungulati, si fa riferimento anche all'art. 7 (sanzioni) del regolamento interno e alla normativa vigente.

nr.	descrizione	penalizzazioni
01	In caso di gravi infrazioni al presente regolamento non previste dalle vigenti norme (L.R. 27 luglio 2007 n° 16, dal R.R. n° 1 del 27 maggio 2008 e s.m.).	Esclusione dalla caccia di selezione fino ad un anno da scontare nell'annata immediatamente successiva alla definizione del procedimento sanzionatorio
02	Penalizzazione in caso di mancato prelievo per insufficiente numero di uscite durante l'esercizio venatorio:	
	a) zero uscite	- 08 punti
	b) da 01 a 05 uscite	- 04 punti
	c) da 06 a 09 uscite	- 01 punto
03	d) oltre le 09 uscite	- non esiste penalizzazione
	Lo smarrimento del contrassegno identificativo inamovibile comporta	la revoca dell'autorizzazione al prelievo del capo assegnato corrispondente
04	La mancata consegna di tutti i trofei/mandibole prevista tra 01 e il 15 aprile di ogni anno comporta	- 10 punti per ogni trofeo/mandibola non consegnato
05	La mancata pulitura dei trofei (trofeo sporco) comporta E' istituito inoltre l'obbligo di riconsegna dopo avvenuta ripulitura	- 10 punti per ogni trofeo sporco
06	La mancata segnalazione dell'animale ferito al responsabile/vice del distretto e sul foglio di uscita in bacheca comporta	ritiro del contrassegno inamovibile dell'animale corrispondente oltre - 15 punti
07	Penalizzazioni in caso di mancata segnalazione dell'uscita:	
	a) la mancata segnalazione dell'uscita sul foglio in bacheca	- 20 punti
	b) prima recidiva di mancata segnalazione sul foglio bacheca	- 20 punti
08	c) seconda recidiva di mancata segnalazione sul foglio bacheca	ritiro del contrassegno inamovibile di un animale
	Incompleta compilazione del foglio in bacheca di uscita/rientro	- 05 punti
09	Mancata segnalazione dei colpi sparati	- 10 punti
10	I selecontrollori che per tre (3) anni consecutivi non hanno rinnovato l'iscrizione all'ATC	vengono retrocessi in coda alla classifica con punteggio di zero punti.
11	Mancanze che comportano turbativa nella gestione del prelievo e nelle successive operazioni di misurazione. Il C.D. delibererà in merito alle suddette mancanze ed applicherà penali: da un minimo di ad un max di	- 10 punti - 20 punti
	La mancata comunicazione al responsabile/vice distretto all'accesso di più cacciatori alla/e parcella/e Per quanto attiene la sanzione determinata da motivi di sicurezza e incolumità personale	-10 punti sarà determinata di volta in volta dal C.D.
12	La mancata applicazione del contrassegno identificativo inamovibile comporta una penalizzazione di	- 20 punti
13	La mancata consegna entro il 30/04 di ogni anno della fascetta non utilizzata comporta una penalizzazione di	- 10 punti
14	Per ulteriori sanzioni	si ci riferisce al regolamento interno art. sanzioni

- TABELLA ERRORI DI ABBATTIMENTO CAPRIOLO

In caso di errori di abbattimento si fa riferimento alla tabella sottostante:

* ERRORI DI ABBATTIMENTO		
	Descrizione	punti
a	Abbattimento di M1 o M2 al posto di FO, F1 o F2	- 30 punti
b	Abbattimento di M1 o M2 al posto di M0	- 20 punti
c	Abbattimento di M0 al posto di F1 o F2	- 20 punti
d	Abbattimento di F1 o F2 al posto di M1 o M2	- 30 punti
e	Abbattimento di M0 o F0 al posto di M1 o M2	- 20 punti
f	Abbattimento di F1 o F2 al posto di M0	- 10 punti
g	Abbattimento di M2 al posto di M1	- 10 punti
h	Abbattimento di F1 o F2 al posto di F0	- 04 punti
i	Abbattimento di M0 al posto di F0	- 02 punti
l	Abbattimento di F0 al posto di M0	- 02 punti
m	Abbattimento di M1 al posto di M2	- 02 punti
n	Abbattimento di F0 al posto di F1 o F2	- 04 punti
o	Abbattimento di F1 al posto di F2	- 02 punti
p	Abbattimento di F2 al posto di F1	- 02 punti

** tutte violazioni a cui si applica anche la sanzione amministrativa secondo la L.R. 8/94 e s.m.*

ART. 9 – REGOLE PER LA GESTIONE DELLA CACCIA IN MOBILITA'

- 1) L'assegnazione dei capi in mobilità avverrà sulla base di una disponibilità di capi precedentemente deliberata dal C.D., sulla base di una estrazione a sorte (random) delle domande pervenute nei termini previsti e che hanno provveduto al versamento dell'acconto deliberato annualmente dal C.D
- 2) I selecontrollori in mobilità, sia dotati di equipollenza che non, dovranno essere sempre accompagnati da un altro selecontrollore dell'ATC PR4. L'accompagnamento dei selecontrollori in mobilità verrà effettuato in turnazione dai selecontrollori dell'ATC PR4 che si renderanno disponibili.
 - a) L'accompagnatore ha l'obbligo di fare rispettare tutte le procedure relative al prelievo dal presente regolamento, pena l'esclusione dall'elenco degli accompagnatori;
 - b) Per concordare le uscite i selecontrollori in mobilità dovranno contattare il responsabile/vice di distretto, in caso questi non abbiano un accompagnatore dovranno contattare la segreteria dell'ATC che darà indicazioni sui nominativi per gli accompagnatori.
 - c) Al selecontrollore e all'accompagnatore dell'ATC potrà affiancarsi solo un ulteriore persona. Sia l'accompagnatore che la persona affiancata non potranno uscire in prelievo di un capo a lui assegnato e nemmeno portare al seguito un'arma in custodia.
- 3) Il selecontrollore in mobilità ha l'obbligo di restituire la fascetta non utilizzata entro il 30/04 (30 aprile) di ogni anno, il trofeo e la mandibola, dei capi prelevati, dal 01 al 15 aprile di ogni anno, perfettamente pulita, sbiancata e asciutta, a garanzia di tale obbligo è previsto una cauzione precedentemente deliberata dal C.D. che verrà restituita in caso di adempimento di tutti gli obblighi previsti.
L'inosservanza comporterà, inoltre, l'esclusione dal prelievo per le successive annate e la mancata restituzione della cauzione.
Una volta effettuata la verifica dei capi da parte dell'Amministrazione Regionale, il selecontrollore ha tempo due (2) mesi per ritirare i trofei, altresì l'ATC ne potrà disporre

come meglio crede.

- TABELLA ERRORI DI ABBATTIMENTO IN MOBILITA'

Nel caso di errori di abbattimento, si procederà come segue:

* ERRORI DI ABBATTIMENTO PER LA MOBILITA'		
	Descrizione	penalità
a	Sbaglio di sesso comporta	applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente
b	Se l'animale prelevato è di classe inferiore a quella assegnato	non è previsto alcun rimborso
c	Se l'animale prelevato è di classe superiore a quella assegnato	a) deve integrare la quota versata della differenza di contributo previsto per l'animale realmente abbattuto.
		b) per i maschi, oltre all'integrazione del capo realmente abbattuto, è prevista una integrazione pari al valore del trofeo individuato tramite punteggi C.I.C.
		c) perderà il diritto a partecipare alla successiva assegnazione (stagione venatoria successiva)

** tutte violazioni a cui si applica anche la sanzione amministrativa secondo la L.R. 8/94 e s.m*

ART. 10 – DAINO

Per la caccia di selezione al daino l'uscita nel foglio personale (libretto) e nella bacheca, verrà indicata con la dicitura "prelievo daino" e sarà inoltre possibile indicare nel foglio bacheca l'uscita di due parcelle attigue nei mesi di novembre e dicembre e ad una sola parcella nei restanti mesi di caccia consentita previo accordo con il responsabile/vice di distretto.

- 1) L'assegnazione del daino avverrà sulla base della graduatoria unica di merito.
- 2) Gli assegnatari dei daini dell'anno precedente saranno collocati in coda alla graduatoria di merito per l'assegnazione dell'annata venatoria successiva.
- 3) L'assegnatario di un capo pregiato (palancone) non potrà scegliere lo stesso capo nelle cinque (05) annate venatorie successive salvo che non si sia potuto procedere all'assegnazione per mancanza di scelta.
- 4) Il contributo economico (capo e medaglie) e il costo in punti (decurtazione del punteggio) di ogni singolo capo, verrà deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo.

- TABELLA ERRORI DI ABBATTIMENTO DAINO

In caso di errori di abbattimento si fa riferimento alla tabella sottostante:

* ERRORI DI ABBATTIMENTO DAINO		
	Descrizione	punti
a	Abbattimento di K0 al posto di M1-M2-M3	- 10 punti
b	Abbattimento di K0 al posto di F1-F2	- 10 punti
c	Abbattimento di F1 al posto di K0-M1-M2-M3	- 20 punti
d	Abbattimento di F1 al posto di F2	- 10 punti
e	Abbattimento di F2 al posto di K0	- 30 punti
f	Abbattimento di F2 al posto di M1-M2-M3	- 20 punti
g	Abbattimento di F2 al posto di F1	- 20 punti
h	Abbattimento di M1 al posto di K0-F1	- 30 punti
i	Abbattimento di M1 al posto di F2-M2-M3	- 20 punti
l	Abbattimento di M2 al posto di K0-F1	- 40 punti
m	Abbattimento di M2 al posto di F2-M1	- 20 punti
n	Abbattimento di M2 al posto di M3	- 30 punti
o	Abbattimento di M3 al posto di K0-F1-F2	- 50 punti
p	Abbattimento di M3 al posto di M1	- 40 punti
q	Abbattimento di M3 al posto di M2	- 30 punti

** tutte violazioni a cui si applica anche la sanzione amministrativa secondo L.R. 8/94 e s.m.*

ART. 11 – SANZIONI DAINO

Per quanto riguarda le sanzioni si fa riferimento all'art. 8 (sanzioni) del presente regolamento ungluati, all'art. 7 (sanzioni) del regolamento interno e alla normativa vigente.

ART. 12 – GESTIONE DEL CINGHIALE (COLLETTIVA E SELEZIONE)

La Commissione di lavoro, di concerto con la Commissione Tecnica, si impegna ad assumere la gestione del cinghiale durante l'intero anno. La gestione si articolerà con censimenti, attività venatoria nei tempi e nei modi previsti dalla legge, prevenzione dei danni all'agricoltura, piani di controllo, formazione degli operatori, ripristini ambientali e qualunque altra attività si renda necessaria alla gestione e alla fruizione della specie.

Il C.D. dovrà effettuare un costante monitoraggio dello sforzo di caccia di ciascuna squadra/gruppo di girata/cacciatore di selezione assegnati ai distretti al fine di provvedere, in caso di inerzia e prima della fine della stagione venatoria, all'assegnazione dei capi non abbattuti ad altri cacciatori.

Al termine di ogni ciclo gestionale annuale il C.D., valutata la sussistenza di situazioni critiche, nelle quali i risultati ottenuti risultino insufficienti, provvede ad assegnare le squadre/gruppi di girata o i cacciatori di selezione ad altro distretto/zona di caccia, ovvero provvede all'accorpamento di sub-unità gestionali.

L'afferenza delle squadre ai distretti è subordinata a delibera consiliare.

CACCIA COLLETTIVA (braccata e girata)

La presentazione in ATC delle squadre di caccia collettiva (braccata/girata) entro i termini previsti dalla L.R. 8/94 e dal R.R. 1/2008 art. 35 e 36 è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota come segue:

- iscrizione ATC di Diritto (Mod. 1)
- iscrizione ATC Secondario – Altri ATC (Mod. 2)
- iscrizione caccia speciale, solo per la braccata, in Ambito Regionale

In caso di iscrizione non effettuata entro i termini previsti (31/05), i componenti delle squadre saranno depennati dagli elenchi.

a) AREE DI CACCIA O CACCIATE

- Sono definite aree di caccia o cacciate le zone in cui è diviso un distretto di caccia;
- le aree di caccia devono essere definite/confermate dal C.D. ogni anno in tempo utile per la programmazione della stagione venatoria, su proposta della Commissione Tecnica;
- le aree di caccia dovranno essere delimitate da confini naturali ed indicate da apposite tabelle fornite dall'ATC;
- sarà cura del responsabile di distretto coordinare le varie squadre che saranno tenute ad effettuare la tabellatura e a curarne la manutenzione;
- il capo squadra deve farsi carico, oltre che delle limitazioni delle aree di caccia con l'affissione di tabelle amovibili chiaramente visibili, anche del compito di avvisare le popolazioni interessate dalle aree di caccia con i metodi ritenuti più efficaci;

b) INDIVIDUAZIONE E ATTUAZIONE ACCESSO ALLE AREE DI CACCIA

L'ATC è suddiviso in due distretti e ogni distretto diviso in aree di caccia, il più possibile omogenee, identificate numericamente e rispondenti ad approfonditi studi tecnici del territorio, secondo la cartografia disponibile in ATC PR4. Ogni squadra nella stessa giornata può cacciare in una sola area.

- ♦ L'assegnazione delle zone alle squadre di braccata e girata deve essere valutata e stabilita ad ogni stagione venatoria, in considerazione delle esigenze gestionali che possono mutare col tempo e sulla base degli andamenti annui dei parametri gestionali per Distretti (sforzo di caccia in selezione e in braccata e girata, andamento dei danni all'agricoltura, analisi dei prelievi, ecc) previsti nel P.F.V. Regionale 2018-2023. Nell'assegnazione delle zone il C.D. deve tenere prioritariamente in considerazione l'andamento annuale di tali parametri (in particolare l'entità dei danni) al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal P.F.V. Regionale.
- ♦ Devono essere disciplinate, nell'ambito del regolamento, le cause di esclusione dal prelievo delle squadre/gruppi di girata che abbiano dedicato insufficiente impegno nella gestione del cinghiale.

c) MODALITA'

Sentito il caposquadra o un suo vice, una squadra può entrare nell'area confinante nei modi concordati con il capo squadra titolare dell'area stessa, per il recupero dei cani o di animali feriti.

Resta facoltà del caposquadra titolare dell'area di autorizzare o meno l'accesso alla sua area da parte di cacciatori armati per il recupero di animali feriti.

L'accesso per il recupero dei cani deve essere sempre concesso previa comunicazione.

E' atto di cortesia da parte del caposquadra consegnare alla squadra che caccia nell'area confinante gli animali già gravemente feriti che dovessero successivamente sconfinare nella sua area.

Resta di regola che l'animale è comunque di proprietà e quindi nella piena disponibilità della squadra titolare dell'area in cui l'animale stesso viene a morire.

In caso di mancato recupero di un animale ferito si rende obbligatorio come previsto dal R.R. 1/2008 al recupero con l'utilizzo di un conduttore di cane da traccia.

CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE

Come da R.R. 1/2008, l'organizzazione della caccia di selezione è di pertinenza del C.D. con il supporto fornito dalla Commissione Tecnica.

Il C.D. definisce, tra l'altro, gli obiettivi di gestione (in linea con la pianificazione Regionale), i programmi di attività, i censimenti e le proposte dei piani di prelievo annuali e le assegnazioni dei capi.

I tempi di esecuzione dei prelievi sono definiti nel calendario venatorio regionale e devono essere rispettati.

1) L'assegnazione del cinghiale avverrà sulla base della graduatoria unica di merito ed è aperta a tutti i selecontrollori iscritti dell'ATC PR4, vedi art. 7 del presente regolamento.

I criteri a cui s'ispira la regolamentazione di questa forma di caccia sono i seguenti:

- la caccia di selezione al cinghiale non è considerata un'alternativa gestionale alla caccia in braccata in forma collettiva ma un mezzo per contribuire a conseguire gli obiettivi del piano di gestione formulato dalla commissione tecnica.
- Il prelievo in selezione viene effettuato prioritariamente in aree dove vengono segnalate da parte dell'ATC criticità a seguito richiesta degli agricoltori.

2) Il contributo economico (capo e medaglie) e il costo in punti (decurtazione del punteggio) di ogni singolo capo, verrà deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo.

3) Tutte le uscite dovranno essere comunicate al responsabile/vice di distretto.

4) Il capo prelevato resta di proprietà di colui che ha effettuato l'abbattimento.

5) In concomitanza tra la caccia di selezione al cinghiale e quella al capriolo, il selecontrollore dovrà obbligatoriamente comunicare l'uscita al responsabile/vice di entrambi i distretti per motivi di sicurezza.

6) I cinghiali abbattuti in selezione dovranno essere conferiti al centro di raccolta dell'ATC, come previsto nell'art. 05 del presente regolamento.

ART. 13 – SANZIONI CINGHIALE

Per coloro che non dedicano sufficiente impegno nella gestione del cinghiale sarà prevista l'applicazione dell'art.8 (Sanzioni) e inoltre il C.D. potrà prevedere l'eventuale esclusione dal piano di prelievo oltre all'art. 7 (sanzioni) del regolamento interno e alla normativa vigente

Qualunque inadempienza al presente regolamento sarà punita nei modi stabiliti dal C.D. su proposta della Commissione Tecnica e secondo le vigenti leggi in materia.

Per quanto non espressamente citato nel presente regolamento, il Consiglio Direttivo dell'ATC PR4 in accordo con la Commissione Tecnica, si riserva decisioni, nel rispetto dello Statuto e che si rendessero necessarie al buon esito del piano di prelievo e nel rispetto delle normative vigenti.